



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 18-05-
2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4189 dell'anno 2014 (cui sono stati
riuniti i giudizi n.r.g.9343/2014 e n.r.g.3473/2015)

OGGETTO

Opposizione ad avvisi di avvisi di addebito – opposizione a preavviso di
fermo amministrativo

TRA

Riccio Antonio (cf RCCNTN44E07A243G) elett.te dom.to presso lo
studio dell'Avv. Patrizia Di Buccio (c.f. DBCPRZ62C41G596A) che lo
rapp.ta e difende in virtù di procure a margine dei ricorsi introduttivi.

ricorrente

E

INPS in persona del Presidente p.t., anche n.q. di procuratore speciale
della spa SCCI, rapp.to e difeso dagli Avv. Ida Verrengia, Luca
Cuzzupoli e Itala De Benedictis.

resistente

E

Spa Equitalia Sud in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso
lo studio dell'Avv. Augusto Abbruzzese (BBRGST49P26B963P) che la



rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta del procedimento n.r.gg.3473/2015.

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: come da ricorsi introduttivi. Per le parti resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi a questo Giudice del Lavoro depositati in data 19-5-2014 e 11-11-2014, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizioni agli avvisi di addebito n.328 2014 00007868 22 000 intimante il pagamento dell'importo di €.12.102,03 a titolo di contributi per la Gestione Commercianti relativi agli anni dal 2008 al 2014 oltre sanzioni ed interessi, e n.328 2014 00040298 25 000 anch'esso per contributi della Gestione Commercianti per il medesimo periodo, pari a ulteriori €.6.118,24.

Con separato ricorso, il Riccio proponeva opposizione al preavviso di fermo amministrativo di autovettura in ordine ai contributi di cui all'avviso di addebito n.328 2014 00040298 25 000.

Deduceva il ricorrente di aver ricevuto gli avvisi di addebito sul presupposto della sua qualità di socio della srl RI.MA. CAR; di essere stato iscritto d'ufficio alla gestione commercianti; di non aver mai svolto in realtà alcuna attività societaria né commerciale, essendo ex dipendente della spa Poste Italiane collocatosi in quiescenza; di non essere in possesso dei requisiti di abitualità e professionalità dell'attività di commercio necessari per l'iscrizione alla relativa gestione.

Deducendo, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui agli avvisi di addebito opposti, il ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'esecutorietà dei ruoli, dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione commercianti e per



l'effetto, dichiararsi non dovuti i contributi quanto meno nei limiti di cui alla intervenuta prescrizione, con la cancellazione del preavviso di fermo amministrativo. Il tutto con vittoria di spese processuali ed attribuzione.

Sospesa l'esecutorietà dei ruoli, si costituiva in giudizio l'INPS anche n.q. di procuratore speciale della spa SCCI, assumendo che nel corso dell'accertamento operato da propri ispettori, il Riccio aveva ammesso di svolgere attività di commercio sin dal 2008. Concludeva quindi l'istituto per il rigetto delle opposizioni.

Si costituiva inoltre nel procedimento n.r.g.3473/2015 la spa Equitalia sud eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione non inerenti alla forma delle intimazioni ovvero alla loro notifica, concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Riuniti i giudizi, concesso all'esito il termine per il deposito di note, questo Giudice, avendo predisposto un programma di riequilibrio del ruolo del Presidente della Sezione, disponeva l'assegnazione a sé medesimo, tra gli altri, del presente giudizio e all'odierna udienza di discussione, decideva la causa come da sentenza in atti di cui dava pubblica lettura.

L'opposizione così riunita, è infondata e va respinta.

Avuto riguardo alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente é stata modificata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 203 che così sostituisce la Legge 3 giugno 1975, n. 160, articolo 29, comma 1:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con



il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

L'articolo 1, comma 208 dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.....”.

L'iscrizione alla gestione commercianti é quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione; la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

Nel caso di specie, l'Inps ha operato un accertamento ispettivo sulla srl RI.MA.CAR, nel corso della quale, in data 18-12-2012 veniva sentito il Riccio Antonio, il quale dichiarava agli ispettori quanto segue:



“Sono socio della srl RI MA CAR, gestisco tale attività dalla fine di Novembre 2008 in maniera continuativa e prevalente in quanto pensionato delle Poste. Tale attività è stata gestita da mio figlio Carmine fino al suo impiego alle Poste precisamente al Novembre 2008 A tutt’oggi gestisco tale attività.”

Tale dichiarazione, qualificabile alla stregua di una confessione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art.2735 I co c.c., fa dunque piena prova dello svolgimento da parte del Riccio, sin dal Novembre 2008, dell’ attività di commercio relativa alla gestione della società RI MA CAR (cfr. verbale di dichiarazioni in atti).

L’eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi, formulata dalla difesa del ricorrente, è priva di pregio.

Infatti, il verbale di accertamento è stato portato a conoscenza del Riccio in data 17-01-2013 (come da copia della ricevuta di ritorno versata in atti); tale comunicazione è interruttiva del termine prescrizionale – anche rispetto ai contributi dovuti dal Novembre del 2008 - nuovamente interrotto attraverso le notifiche degli avvisi di addebito e del preavviso di fermo amministrativo notificati al ricorrente.

Pertanto, alla stregua delle esposte considerazioni l’opposizione deve essere respinta con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande, riuniti i giudizi, così provvede:

- Rigetta le opposizioni;
- Condanna Riccio Antonio al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €1.800,00 in favore dell’INPS e della spa SCCI, e di €800,00 in favore della spa Equitalia sud, oltre, in favore di quest’ultima, iva e cpa come per legge e spese generali.



Santa Maria Capua Vetere 18-05-2020

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)

